

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3530

## PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BIONDI, FINOCCHIARO FIDELBO, RUSSO FRANCO,  
BASSANINI, CALDERISI, MELLINI, CARIA, CERUTI**

*Presentata il 18 gennaio 1989*

**Modifica dell'articolo 9 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, concernente nuova disciplina dei reati ministeriali**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Dal dibattito parlamentare che ha preceduto l'approvazione della legge costituzionale n. 1 del 1989 sul procedimento per i reati ministeriali, nonché dal successivo confronto tra le forze politiche e culturali del Paese, è emersa la necessità di pervenire ad una riforma dell'articolo 9 nella parte in cui prevede, come esimente speciale, la cosiddetta ragion di Stato.

Tale previsione appare, infatti, in contrasto con la pronunzia referendaria e con alcuni essenziali principi dello Stato liberal-democratico.

Questa proposta mira pertanto a coniugare due diverse esigenze: di aderire compiutamente allo spirito della riforma dei procedimenti di accusa, e sottrarre al sindacato giurisdizionale quei comportamenti ministeriali che siano stati posti in essere in circostanze tali da escluderne la illiceità.

In tal senso, la proposta di riforma dell'articolo 9 è stata formulata sullo schema della esimente generale dello stato di necessità (articolo 54 del codice penale). Il fatto non costituirebbe reato quando è stato commesso per tutelare un interesse dello Stato costituzionalmente preminente, sempre che l'interesse non sia altrimenti tutelabile, ed esista proporzione tra esigenza di difesa di quell'interesse e pericolo o danno arrecato.

L'aver fissato un criterio oggettivo, prevedendo che possa configurarsi il ricorrere della esimente solo quando si sia agito per la necessità di tutelare un interesse dello Stato costituzionalmente preminente, dovrebbe escludere ogni discrezionalità nella individuazione e nella valutazione degli interessi e dei valori che abbiano ispirato la condotta ministeriale sottoposta a sindacato.

I proponenti confidano che le Camere possano pronunciarsi con particolare rapidità su questa riforma.

## PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

## ART. 1.

1. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, concernente: « Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione », è sostituito dal seguente:

« 3. L'Assemblea si riunisce entro sessanta giorni dalla data in cui gli atti sono pervenuti al Presidente della Camera competente ».

2. Dopo lo stesso comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. L'autorizzazione a procedere può essere negata qualora la Camera competente, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, reputi che l'inquisito abbia agito per la necessità di difendere un interesse dello Stato, costituzionalmente preminente e non altrimenti tutelabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo ».